

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "SETTE DI QUADRI"
- Via Macello, 10 - SESTOLA (MO)

VERBALE ASSEMBLEA ~~ORDINARIA~~ / STRAORDINARIA

Il giorno 20 Giugno 2022 alle ore 15,00 nella sede dell'Associazione di Promozione Sociale "Sette di Quadri" sita in Via Macello n° 10 – Sestola, si è tenuta, in seconda convocazione l'assemblea ordinaria/straordinaria dei soci, sono presenti: Castelli Serenella, Boldrini Fernanda, Antonelli Paola, Poli Rosanna, Menetti Maria Angela., Vignali Maria, Papa M. Carla, Chierici Costantina, Pattarozzi M. Rosa.

Rappresentati per delega: Dinoni Maura, Bernardini Laura, Giani Rosetta.

Totale presenti e rappresentati per delega: n° 12

Assenti: Biolchini Alda e Milani Maria Pia.

Totale assenti n° 2.

Presiede l'assemblea: Castelli Serenella.

Funge da segretaria: Vignali Maria.

Ordine del giorno:

1 – Modifica Statuto dell'A.P.S. "SETTE DI QUADRI".

2 - Varie e eventuali.

Si procede alla discussione dei punti all'ordine del giorno:

Punto 1 – Preso atto delle modifiche apportate allo Statuto dell'A.P.S. "Sette di Quadri" di Sestola per l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 117/2017 e SS.MM. si approva all'unanimità lo Statuto allegato al presente atto che ne forma parte integrante.

Alle ore 16,30 termina la riunione di cui si redige il presente verbale letto, approvato e sottoscritto.

Segretaria
(Vignali Maria)

Maria Vignali

Presidente
(Castelli Serenella)

Serenella Castelli

STATUTO

Dell'Associazione di Promozione Sociale "SETTE DI QUADRI APS"

ART. 1 - DENOMINAZIONE - SEDE

E' costituita, ai sensi del Codice Civile, della Legge Nazionale 6 giugno 2016, n. 106 e del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D. Lgs 3 agosto 2018 n. 105, una Associazione di Promozione Sociale denominata "SETTE DI QUADRI A.P.S.", con sede in Sestola (Mo) Via Macello N. 10, operante senza fini di lucro. L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea Ordinaria. La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2 - SCOPI E ATTIVITA'

L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro, intende valorizzare l'associazionismo e il volontariato come espressione di impegno sociale ed opera per fini sociali, culturali, ricreativi e solidaristici, per l'esclusivo soddisfacimento d'interessi di utilità generale.

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.L.gs 3 luglio 2017 n. 117. Così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, prevalentemente in favore degli associati e di terzi finalizzate a:

Perseguire finalità di utilità sociale promuovendo attività che abbiano natura culturale, ricreativa e aggregativa per il consolidamento della pacifica convivenza, e in particolare per la diffusione e conoscenza delle tradizioni, delle abitudini, della cultura, dell'arte e della musica;

- a) Proporre e garantire i servizi di ricreazione, di utile impiego del tempo libero e impegno sociale, di esternazione dei bisogni, delle esigenze, dei problemi di tutti i cittadini;
- b) Partecipare alla promozione, svolgimento e gestione di manifestazioni di natura sociale e di accrescimento culturale;
- c) Gestire, direttamente o a seguito di accordi con enti pubblici, i servizi di natura culturale, sociale e ricreativa;
- d) Promuovere, se del caso, corsi e manifestazioni di coordinamento delle attività istituzionali;
- e) Svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Costei

Serenella

M. F. Di

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, ma ad esse strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore.

Tali attività sono deliberate dall'Organo di Amministrazione conformemente alle linee di indirizzo dell'Assemblea dei Soci.

L'Associazione, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, potrà effettuare occasionali raccolte pubbliche di fondi, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori.

L'associazione potrà, in via meramente marginale e senza alcun scopo di lucro, esercitare attività di natura commerciale finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali e per autofinanziamento, osservando la normativa di diritto tributario e le vigenti disposizioni di legge.

ART. 3 - SOCI

Il numero dei soci è illimitato. Possono aderire all'Associazione senza alcun tipo di discriminazione tutte le persone che condividono le finalità dell'organizzazione, che sono mosse da spirito di solidarietà e che decidono di sottostare al suo statuto. I soci hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'Associazione si propone.

Possono essere soci sia persone fisiche sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico.

Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso

ART. 4 - CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI.

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione della apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente Statuto ed osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. L'ammissione a socio è deliberata dall'Organo di Amministrazione entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta.

L'organo di Amministrazione cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stesso avranno versato la quota associativa annuale.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;

Serenella Castelli

Migueli

- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, oppure trascorsi tre mesi dal sollecito;
- per esclusione;
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Organo di Amministrazione. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima Assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dall'Organo di Amministrazione.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. L'Organo di Amministrazione ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati dal parte dell'Organo di Amministrazione sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

ART. 5 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dalla Associazione;
- di godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatar;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla Gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia;

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie disponibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi;

I soci iscritti a libro soci e in regola con il pagamento delle quote annuali hanno diritto di partecipare attivamente alle iniziative indette e frequentare le strutture sociali, ed hanno pieno diritto di voto particolarmente per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi, per l'approvazione di bilanci o rendiconti consuntivi e preventivi, garantendo la democraticità dell'Associazione. E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Tutti i soci e associati hanno diritto di elettorato attivo e passivo.

E' ammesso il voto per delega. Ogni socio può esprimere un solo voto. Deve essere assicurato il libero diritto di voto.

I soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali.

I soci possono essere esclusi per inosservanza di quanto indicato nello Statuto.

Serenella Costelli

Luigi Guoli

ART. 6 - RISORSE ECONOMICHE- PATRIMONI SOCIALE - BILANCIO

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- 1) quote e contributi degli associati;
- 2) eredità, donazioni e legati;
- 3) contributo dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o Istituzioni Pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- 4) contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali;
- 5) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- 6) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche e di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- 7) erogazioni liberali degli associati o dei terzi;
- 8) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- 9) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017:

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio l'Organo di Amministrazione redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del Bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme alla convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs.117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Serenella Costella

Invifuel

ART. 7 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- l'Organo di Amministrazione;

r_emi.ro.Giunta - Prot. 28/06/2022.0589130.E

il Presidente,
elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ART. 8 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'Organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'Organo di Amministrazione.

Nelle Assemblee hanno diritto di voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso e iscritti da almeno 3 mesi a libro soci.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe.

L'Assemblea dei soci è convocata dall'Organo di Amministrazione almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. L'Assemblea dei soci in forma ordinaria ha il compito di:

- Approvare il bilancio o rendiconto;
- Procedere alla nomina dell'Organo di Amministrazione;
- Deliberare eventuali rimborsi spese;
- Approvare o modificare eventuali regolamenti interni;
- Discutere e decidere sul programma annuale di attività sottoposto al suo esame dall'Organo di Amministrazione;
- Nominare eventualmente un Organo di Controllo con il compito anche di giustizia interna.

L'Assemblea dei soci in forma straordinaria ha il compito di:

- Deliberare sulle modifiche statutarie;
- Deliberare sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione. Inoltre l'Assemblea può essere convocata dai soci e associati ai sensi dell'art.20 del C.C. (almeno un decimo del corpo sociale) e quando vi sia necessità. E' ammesso il voto per delega. Deve essere assicurato il libero diritto di voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo di Amministrazione o, in sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell'Organo di Amministrazione eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima. L'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea Ordinaria:

Serenella Costella

Indipendi

- nomina i componenti dell'Organo di Amministrazione;
- approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- elegge eventualmente i membri del Collegio dei Revisori e adotta eventuale azione di revoca di tale Organo;
- si esprime sull'esclusione dei soci dall'Associazione;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione dei nuovi associati;
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dall'Organo di Amministrazione;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo Statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'Organo di Amministrazione non hanno diritto di voto.

ART. 9 - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

L'Organo di Amministrazione è formato da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 15 (quindici) membri scelti tra gli associati.

La nomina dell'Organo di Amministrazione non può essere fatta per un periodo superiore a tre anni e i consiglieri sono sempre rieleggibili. Tutte le cariche sono assolutamente gratuite.

I compiti dell'Organo di Amministrazione sono:

- Nominare il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente o un Segretario;
- Deliberare sull'accettazione o meno di nuovi soci o sull'esclusione di soci morosi, inadempienti o giudicati contrari all'interesse dell'Associazione;
- Promuovere l'attività sociale, culturale e ricreativa della Associazione in conformità ai principi contemplati dall'art. 2 del presente Statuto;
- Riunirsi ogni qual volta sia necessario per deliberare su questioni di sua competenza onde garantire una corretta amministrazione e trasparenza dell'Associazione;
- Redigere per tempo il bilancio o rendiconto in forma leggibile da presentare all'Assemblea dei Soci per l'approvazione;
- Iscrivere l'Associazione in specifici albi e chiedere l'adesione ad altre Associazioni.

ART. 10 - IL PRESIDENTE

Il Presidente, nominato dall'Organo di Amministrazione, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni dell'Organo

Serenella Costea

M. Vignoli

di Amministrazione, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale; potrà nominare avvocati per le questioni di carattere legale a spese dell'Associazione. In caso di sua assenza o impedimento le di lui mansioni spettano al Vice-Presidente o ad un consigliere all'uopo delegato. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice-Presidente convocare entro 30 giorni l'Organo di Amministrazione per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare l'Organo di Amministrazione per la ratifica del suo operato

Art. 11 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad un arbitrato irrituale; l'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuato dal Presidente del Tribunale di Modena.

ART 12 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

In caso di scioglimento dell'Associazione, deliberato dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati, il patrimonio netto residuo, dedotte le passività, è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del terzo settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017.

ART. 13 - RINVIO

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile ad altre norme di Legge vigenti in materia.

ART. 14 - NORME TRANSITORIE

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di Legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dell'entrata in vigore del RUNTS.

SESTOLA, 20/06/2022

Il Segretario

Maria Vignoli

Il Presidente

Serenella Costelli